



Quota fissa rifiuti speciali, prelievo autoritativo

Nelle bozze del decreto attuativo della riforma fiscale per i tributi locali si prevede un pagamento forfettario pari al 40% della quota fissa della Tari per quelle "superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali". Tale novità, già oggetto di contestazione da parte delle categorie interessate, risulta un chiaro recepimento della posizione che la Cassazione ha assunto ormai da diversi anni, ritenendo che le suddette superfici devono scontare il pagamento integrale della quota fissa. Dalla lettura delle singole Sentenze, si evince un netto affinamento della motivazione addotta, che arriva ad esprimere concetti chiari che vanno ben oltre il caso di specie e pongono delle riflessioni più generali. In due pronunce del 2024, n. 13455 e n. 23228, si afferma perentoriamente la "struttura autoritativa della Tari" desumibile dal fatto che: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai comuni che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente, escludendosi ogni rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti. Conseguenza di tale impostazione è che la copertura dei costi è estranea "alla logica della corrispondenza tra costi e benefici" così che la tariffa "in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione ricomprende sempre la quota fissa che, essendo connessa a servizi collettivi, indivisibili, generali, ed essendo vincolata, in gran parte al finanziamento proprio di interventi, attività, opere ed impianti ambientali, ha una funzione redistributiva di siffatti oneri e, dunque, va reclamata e riscossa nei confronti di tutti i soggetti insediati nel territorio ove vengono erogati i servizi per la gestione dei rifiuti, al di là della effettiva produzione, dato che, come membri della collettività, tutti ne traggono direttamente ovvero indirettamente un comune beneficio". Difficile negare l'evidente portata generale di un tale ragionamento, applicabile non solo al caso dei rifiuti speciali, bensì a tutti i casi in cui è previsto un abbattimento della tariffa. In sostanza ogni riduzione / esenzione dovrebbe riguardare sempre e solo la quota variabile: non si capisce, infatti, perché lo stesso principio "solidaristico" e "redistributivo" non debba essere applicato, ad esempio, all'immobile domestico privo di utenze e di mobilio. chiare affermazioni della Suprema Corte vanno anche in una logica del tutto diversa rispetto a quella che, invece, vuole equiparare la Tari agli altri servizi a rete imponendo regole difficilmente applicabili o addirittura incompatibili con l'ambito tributario.

Matteo Vagli
Docente e membro
Gruppo Tecnico Tributi Anutel Ets

— © Riproduzione riservata —



Peso: 19%